

COMUNE DI COMACCHIO
ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n° 9 del 30.01.2007

INDICE

- *Normativa di riferimento*

- *Pareri*

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 Profili istituzionali.
- Art. 2 Valori etici e culturali.
- Art. 3 Competenze del Sindaco.
- Art. 4 Tutela degli animali
- Art. 5 Associazioni ed Enti di protezione animale

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 Definizioni.
- Art. 7 Ambito di applicazione
- Art. 8 Esclusioni.

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9 Detenzione di animali.
- Art. 10 Maltrattamento di animali.
- Art. 11 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 Abbandono di animali.
- Art. 13 Avvelenamento di animali.
- Art. 14 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – Esposizione di animali negli esercizi commerciali
- Art. 18 Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti
- Art. 19 Spettacoli, intrattenimenti, competizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali
- Art. 20 Servizio di Guardia Zoiatrica

Titolo IV CANI

- Art. 21 Attività motoria e rapporti di socializzazione
- Art. 22 Detenzione dei cani
- Art. 23 Dimensioni dei recinti.

- Art. 24 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 25 Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani
- Art. 26 Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art. 27 Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi.
- Art. 29 Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

Titolo V GATTI

- Art. 30 Definizione
- Art. 31 Struttura comunale per il ricovero di gatti
- Art. 32 Gatti di proprietà.
- Art. 33 Colonie feline
- Art. 34 Alimentazione dei gatti liberi

Titolo VI - UCCELLI

- Art. 35 Detenzione degli uccelli.
- Art. 36 Dimensioni delle gabbie.
- Art. 37 Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 38 Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 39 Pesca a pagamento
- Art. 40 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

- Art. 41 Modalità di detenzione di animali esotici

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Sanzioni
- Art. 43 Vigilanza
- Art. 44 Inumazione di animali - Cimiteri
- Art. 45 Incompatibilità e abrogazione di norme.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ➤ Art. 1 della Legge n. 611 del 12.6.1913, sulla protezione degli animali;
- ➤ D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ➤ Legge n. 337 del 18.3.1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”
- ➤ Legge n. 37/1974, come modificato dalla L. 376/1988 “Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”;
- ➤ Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- ➤ Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul “commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione”;
- ➤ D.P.R. del 31.3.1979 “Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto pubblico”;
- ➤ D.P.R. n. 624 del 5.6.1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489;
- ➤ Circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 15.10.1985 (prot.61.4.3/16481) relativa all' “Assistenza Zoiatrica – Competenze pubbliche in materia – Modalità Organizzative”;
- ➤ Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente “attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382” Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi”;
- ➤ Legge Regione E/Romagna n. 19/1986
- ➤ Legge n. 281 del 14.8.1991, “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
- ➤ Legge n. 150, del 7.2.1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13.3.1993 e D. Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- ➤ D.L. n. 532 del 30.12.1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;
- ➤ D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- ➤ D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la Protezione dei suini”;
- ➤ Decreto Legislativo n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- ➤ Legge n. 157 dell'11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- ➤ Art. 169 – comma 6 - del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992))
- ➤ Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, “Esportazione di cani randagi”;
- ➤ Art. 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/1993;
- ➤ Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;

- ➤ D.M. 19.4.1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”
- ➤ D. Lgs. n. 333/98 dell’1.3.1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”;
- ➤ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- ➤ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- ➤ Circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante “Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”;
- ➤ art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- ➤ Legge della Regione Emilia Romagna n. 27/2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, come modificato dalla L.R. n. 7/2001;
- ➤ Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile “Animali mansuefatti” ;
- ➤ Art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
- ➤ Legge 20.07.2004, n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate”;
- ➤ Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
- ➤ Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- ➤ Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” del Ministero dell’Ambiente;
- ➤ Statuto del Comune di Comacchio;
- ➤ Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22.2.2001 “Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali”;
- ➤ D.Lgs. n. 146 del 26.3.2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- ➤ Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 marzo 2001 “Modificazioni al decreto 22.2.2001 concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali”;
- ➤ Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- ➤ Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 “Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici”;
- ➤ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dell’8.1.2002 “Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali”;
- ➤ Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell’1.8.2002 “Nome contro la vivisezione”;
- ➤ Legge n. 3 del 16.01.2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- ➤ Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- ➤ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- ➤ D. Lgs. n. 29.7.2003 n. 267 “Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;

- ➤ Legge n. 213 dell'1.8.2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- ➤ Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi";
- ➤ D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
- ➤ Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale". (bollettino ufficiale n. 30 del 18.02.2005).
- ➤ Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 394 del 27.03.06 riguardante: "Indicazioni tecniche relative alla gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento" e "Indicazioni tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari".

Richiesti i pareri, per quanto di competenza :

- ➤ Coop.Stabilimenti Balneari L.Estensi
- ➤ Coop. Scacchi-Pomposa-Nazioni
- ➤ Coop.Portogaribaldi
- ➤ Coop. Lido Volano
- ➤ Confcommercio
- ➤ Confesercenti
- ➤ C.N.A.
- ➤ Confartigianato
- ➤ Al Dipartimento di Prevenzione Azienda USL di Ferrara
- ➤ Al Corpo Forestale dello Stato Coord. Provinciale di Ravenna
- ➤ Al Servizio Veterinario Azienda USL Ferrara
- ➤ Al Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari FERRARA
- ➤ All'Amministrazione Provinciale di Ferrara Ufficio Caccia e Pesca
- ➤ All'ENPA Sezione di Ferrara
- ➤ Associazione A...mici del Delta Comacchio
- ➤ Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti Sezione Regionale BOLOGNA
- ➤ U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) Ferrara
- ➤ ACFT

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1.Il Comune di Comacchio, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

2.La città di Comacchio individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.

3.Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Comacchio, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Comacchio, in base al proprio Statuto, promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.

3. Il Comune di Comacchio, intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

4. Il Comune di Comacchio intende altresì proseguire l'impegno di introdurre metodologie scientifiche sostitutive all'utilizzo di animali vivi.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può apportare modifiche al presente regolamento adottando specifiche ordinanze.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 27/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

5. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni aventi finalità zoofile, nonché altri organismi o enti pubblici e privati il cui statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune di Comacchio per sviluppare il benessere degli animali considerati soggetti morali e quindi portatori di diritti da tutelare e per affermare il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali..

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 – Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Comacchio.

2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario (sanzione da € 40 a € 240).
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Per i cani con "aggressività non controllata" si rinvia al percorso previsto dall'art. 22 della L.R. n. 27/2000 e dall'art. 2 della Legge n. 281/91 e all'art. 22 – 3° comma – del presente Regolamento.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole (sanzione da € 40 a € 240).

Art. 10 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. (sanzione da € 100 a € 500).
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter del Codice Penale).
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua,

o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

7.E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 17. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

8.E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali (art. 544 quinquies del Codice Penale). E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. -, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

Per l'uso degli strumenti cruenti, di cui sopra, si intende anche il solo fatto che l'animale li indossi. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

9.E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

10.E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento.

I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza; inoltre a loro carico verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.(sanzione da € 100,00 a € 500,00)

11.E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

12.Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

13.E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto.

E' altresì vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

14.E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

15.Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

-

16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali. .(sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1.E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2.In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle forme adulte di rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1.E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 del Codice Penale).

2.E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1.E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. .(sanzione da € 100,00 a € 500,00)

2.I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. . (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

3.Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica. .(sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

- 1.E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Comacchio, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori, purché siano tenuti sotto lo stretto controllo del proprietario o detentore. I cani dovranno essere al guinzaglio e dotati di idonea museruola.
2. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.
3. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.
4. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

- 1.E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

- 1.E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili. (sanzione da € 100,00 a € 300,00 art. 7 comma 2 e art. 14 L.R. n. 5/2005)
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

2. A tal fine è obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/2005, che i soggetti di cui al comma 1 siano accuditi da persone con comprovata formazione professionale sulla tutela del benessere animale.
3. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara. . (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del destinatario della vendita. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età. (sanzione da € 100,00 a € 300,00 art. 3 e art. 14 L.R. n. 5/2005)
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, provvisti di acqua ed alimentati regolarmente. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

Art. 18 Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.
Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti simili, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune di Comacchio la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, organizzate da Enti e/o Associazioni. (sanzione da € 75,00 a € 450,00 per ogni animale di età inferiore a quella qui regolamentata)

5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 27.03.2006. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti simili limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

6. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2) ed adempiere all'obbligo di cui al comma 3). Per le mostre ornitologiche, vedi deroga relativa alla dimensione delle gabbie di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempa in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.

5. Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo o intrattenimento, il Comune di Comacchio fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività.

6. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali (v. Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio dell'8.2.2002).

7. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18.

8. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.

9. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

11. Le domande che perverranno ai vari Settori o Servizi Comunali relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli intrattenimenti, competizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali, dovranno essere trasmesse in via prioritaria all'Assessorato Servizi alla Persona, i Sociali e Sanitari, e dallo stesso sottoposto al parere preventivo del Servizio Veterinario dell'Azienda USL per l'attivazione dell'iter procedurale conseguente.

Art. 20 – Servizio di Guardia Zoiatrica

1. Il Comune di Comacchio garantisce un servizio di guardia veterinaria notturna, festiva e prefestiva per piccoli animali nell'ambito del territorio del Comune di Comacchio di norma per il periodo estivo (giugno-settembre) mediante specifiche convenzioni con veterinari liberi professionisti.

2. Il servizio di pronta reperibilità e di guardia veterinaria, convenzionato annualmente, in base alle risorse finanziarie assegnate nel PEG (Piano esecutivo di gestione) viene svolto di norma nel periodo di maggior afflusso turistico suindicato durante le ore notturne dalle 20 alle 08, festive dalle 08 alle 20 e prefestive dalle 14 alle 20, e con impegno da parte dei veterinari di raggiungere il luogo da dove è partita la richiesta di intervento nel tempo massimo di 30 minuti, salvo comprovati motivi di forza maggiore.

3. Per l'attivazione e la fruizione del servizio di Guardia Zoiatrica è incaricato il Comando di Polizia Municipale.

4. Ai Veterinari aderenti alla convenzione verranno riconosciuti, per le prestazioni professionali di assistenza zoiatrica, i compensi previsti dalle tariffe minime, fissate dall'Ordine dei Veterinari della Provincia di Ferrara per prestazioni urgenti, con onere ad esclusivo carico dei richiedenti la prestazione stessa.

5. Le prestazioni di emergenza effettuate su gatti randagi (esclusa la fauna selvatica) per i quali sia impossibile risalire al proprietario, sono a carico del Comune di Comacchio. Per quanto riguarda i soli cani randagi provvede la ditta appaltatrice del servizio convenzionata con il Comune di Comacchio e secondo le modalità già a conoscenza degli organi di Polizia Municipale di Comacchio.

Titolo IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e attività di socializzazione

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 23.
4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

Art. 22 - Detenzione dei cani

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative (sanzione da € 25,00 a € 150,00).

2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

3. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre l'allontanamento dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabilmente il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale e' effettuato presso il canile convenzionato con il Comune con addebito delle spese per il mantenimento a carico del proprietario del cane.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti.

1. Per un cane custodito in recinto, la superficie di base dello stesso non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 (nove), e comunque tale da permettere all'animale un adeguato movimento fisiologico; per ogni cane in più è necessario un aumento minimo di superficie di ulteriori mq. 7 (sette). (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

2. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela dei terzi da aggressioni predisponendo, in particolare, a tutela dei bambini idonei mezzi antintrusione (reti a maglia fitta o altro) per le parti di recinzione che si affacciano su pubbliche vie o pubblici passaggi. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc...) e, per i cani di grande taglia, devono avere un'altezza di almeno 2 metri.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola. (sanzione da € 25,00 a € 150,00)

3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali. (sanzione da € 25 a € 150,00)

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, saranno individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

Art. 26 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, con il permesso del titolare, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Comacchio, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. (sanzione da € 25 a € 150,00)

3. Viene concessa la possibilità di far accedere gli animali domestici nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, lettera A) e B) della Legge n. 287/91, i cui titolari abbiano presentato formale richiesta al Sindaco, corredata del parere favorevole dell'Azienda USL.

In deroga all'apposita ordinanza sindacale, può essere rilasciata l'autorizzazione di cui sopra alle seguenti condizioni:

- a)l'autorizzazione all'accesso ai cani è rilasciata ai titolari di autorizzazione amministrativa di cui alle lettere A) e B) della L. 287/91 e deve essere evidenziata mediante apposizione sulle porte di ingresso di vetrofanie, che rappresentano il cane, con l'indicazione "Qui mangio anch'io";
- b)l'accesso ai cani è consentito soltanto all'interno di locali dotati di pavimenti costituiti da materiali compatti, non assorbenti e perfettamente lavabili e disinfettabili, con esclusione di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti vegetali non convenientemente impermeabilizzati, e di arredi non facilmente lavabili;
- c)i cani possono essere ammessi soltanto se condotti al guinzaglio corto in modo da evitare il contatto con gli avventori e, se condotti al tavolo, questo dovrà essere posizionato in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai clienti, ovvero in modo da non interferire con le zone di passaggio degli avventori, avendo cura di mantenere il cane al guinzaglio;
- d)è vietato utilizzare sedie e sgabelli per la sosta dei cani. E' invece consentito l'uso di materiali esclusivamente a perdere, da posizionare sul pavimento;
- e)il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni del cane, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato;
- f)il titolare ha l'obbligo di richiedere l'allontanamento del cane che arrechi incomodo o fastidio alla clientela del locale, o l'uso della museruola;
- g)la somministrazione di alimenti ai cani potrà avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, poggiati esclusivamente sul pavimento

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, fatta eccezione per i conduttori di cani guida, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere gli escrementi solidi prodotti, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. (vedi ordinanza allegata del Dirigente Settore I n. 3 del 09.01.06)

2.L'obbligo di cui al presente articolo, 1° comma, sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

1.Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Comacchio mediante apposita struttura di ricovero (Canile Comunale e Canile Convenzionato).

2.Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

Titolo V - GATTI

Art. 30 - Definizione

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti.

2.Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti. Per habitat si intende territorio urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 31 – Struttura comunale per il ricovero di Gatti

Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, speditizzati, carcerate, sfrattate, ecc. sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero da realizzare compatibilmente con le disponibilità di Bilancio (gattile comunale).

Alla gestione il comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Az. USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

Art. 32 – Gatti di proprietà

E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 33 - Colonie feline

1..Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.

2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.

3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione. (sanzione da € 40 a € 240).

4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

5. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune di Comacchio attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto previsto dalla legge 20.07.2004 n. 189.

6. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Comacchio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.

7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, su richiesta inoltrata al Comune di Comacchio. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.

8. Il Comune di Comacchio, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline. I referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazioni e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite dal Comune, dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL e l'associazione convenzionata.

9. La convenzione dovrà contenere in forma dettagliata gli adempimenti reciproci a cui provvedere.

10. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Comacchio su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 34 - Alimentazione dei gatti liberi

1. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo una ciotola per l'acqua ed una contenente cibo secco. (sanzione da € 25 a € 150,00)

2. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Titolo VI - UCCELLI

Art. 35 - Detenzione degli uccelli.

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. (sanzione da € 40 a € 240).

Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.

1. Si applica quanto previsto dalla delibera regionale n. 394/2006.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 37 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 38 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a 5 esemplari.

2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori. (sanzione da € 25 a € 150,00)

Art. 39 – Pesca a pagamento

1. Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche, al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere animale :

a) è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione; (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

b) è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale; (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

c) è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce; (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

d) è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Si applica quanto previsto dalla delibera regionale n. 394/2006.

2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci. (sanzione da € 40,00 a € 240,00)

3. È vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi. (sanzione da € 25,00 a € 150,00)

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale. (sanzione da € 40 a € 240).

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 41 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura. (sanzione da € 25 a € 150,00)

2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra. (sanzione da € 25 a € 150,00)

3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)

5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare. (sanzione da € 25 a € 150,00)

6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 25,00 a € 150,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 22 – 1° comma
dell'art. 24 – 2° comma
dell'art. 24 – 3° comma
dell'art. 28 – 1° comma
dell'art. 27 – 2° comma
dell'art. 34 – 1° comma
dell'art. 37 – 2° comma
dell'art. 38 – 2° comma
dell'art. 39 – 3° comma
dell'art. 41 – 1° comma
dell'art. 41 – 2° comma
dell'art. 41 – 5° comma

b) da € 40,00 a € 240,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 9 - 3° comma
dell'art. 9 – 6° comma
dell'art. 32 – 3° comma
dell'art. 33 – 3° comma
dell'art. 35 – 2° comma
dell'art. 39 – 1° comma
dell'art. 39 – 2° comma
dell'art. 39 – 4° comma
dell'art. 40 – 2^ comma
dell'art. 40 – 4^ comma

c) da € 50,00 a € 300,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 22 – 2° comma
dell'art. 23 – 1° comma
dell'art. 35 – 1° comma, lett. B)
dell'art. 39 – 1° comma, lettera a)
dell'art. 39 – 1° comma, lettera b)
dell'art. 39 – 1° comma, lettera c)
dell'art. 39 – 1° comma, lettera d)
dell'art. 40 – 3° comma
dell'art. 41 – 2 e 3 comma

d) da € 100,00 a € 300,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 15 – 1° comma
dell'art. 16 – 1° comma
dell'art. 17 – 1° comma
dell'art. 17 – 3° comma
dell'art. 17 – 4° comma
dell'art. 17 – 5° comma

e) da € 75,00 a € 450,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 10 – 4° comma
dell'art. 10 – 5° comma
dell'art. 10 – 6° comma
dell'art. 10 – 7° comma
dell'art. 10 – 9° comma
dell'art. 10 – 13° comma
dell'art. 10 – 14° comma
dell'art. 13 – 2° comma
dell'art. 17 – 6° comma
dell'art. 17 – 8° comma
dell'art. 17 – 9° comma
dell'art. 18 – 1° comma
dell'art. 18 – 3° comma
dell'art. 18 – 4° comma
dell'art. 18 – 5° comma
dell'art. 26 – 1° comma
dell'art. 41 – 6° comma

f) da € 100,00 a € 500,00 per violazione di cui alle norme:
dell'art. 10 – 2° comma
dell'art. 10 – 8° comma
dell'art. 10 – 10° comma
dell'art. 10 – 11 comma
dell'art. 10 – 12° comma
dell'art. 10 – 16° comma
dell'art. 13 – 1° comma
dell'art. 13 – 4° comma
dell'art. 19 – 1° comma
dell'art. 19 – 2° comma

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali,

Art. 43 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000, e dalle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 44 - Inumazione di animali - Cimiteri

1. Si prende atto dell'attuale servizio di ritiro per lo smaltimento degli animali deceduti, svolto dall'AREA v. dei Mercanti 7 Comacchio e Brodolini v. delle Regioni 35 Volania. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei proprietari, ad eccezione degli animali ricoverati presso le strutture comunali o facenti parte delle colonie feline censite, che vengono ricompresi nel Contratto di Servizio fra il Comune di Comacchio e AREA/Brodolini.

2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Ferrara, sentito il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali, approvandone il relativo regolamento di gestione.

3. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti; l'individuazione dei luoghi deve essere effettuata tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche.

4. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.